

**COMUNE
di
MARSALA**

Capitolato
Polizza di Assicurazione della

**R.C.A
Amministrata a
Libro Matricola**

LOTTO 1

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.
Impresa/Società:	La Compagnia Assicuratrice.
Contraente:	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti.
Broker:	Marsh S.p.A in coobrokeraggio con la Sicurmed Srl.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 del C.C. e/o la garanzia data con il contratto.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Valore Commerciale	Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato.
Ebbrezza:	Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Attestazione sullo stato del rischio:	Il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Incendio:	E' la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
Furto:	E' il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Rapina:	E' il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Accessori di serie:	Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino.

Accessori aggiuntivi – optional:	Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente.
Accessori fonovisivi:	Radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico.
Scoppio:	Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.
Sinistro:	Evento causa del danno.
Sinistro senza seguito:	Il sinistro denunciato per il quale l'Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere.
Indennizzo:	La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro.
Risarcimento:	La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Primo rischio assoluto:	La forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 del C.C.).
Veicolo/Natante:	Ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo/natante", si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell'elenco veicoli/natanti.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

Art. 2) ESCLUSIONI E RIVALSA.

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

Art. 3) DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE.

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipula o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del C.C.

Per la R.C.A., l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l'Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l'Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

Art. 4) IMPOSTE E TASSE.

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 5) ESTENSIONE TERRITORIALE/LIMITI DI NAVIGAZIONE.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per quanto concerne i "Natanti a motore" l'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Art. 6) FORMULE TARIFFARIE.

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) **tariffa bonus/malus:** che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione indicato al successivo Art. 7);
- b) **tariffa con franchigia:** che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'assicurato/contraente al risarcimento del danno;
- c) **tariffa fissa:** senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Art. 7) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo:

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi:

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Art. 8) MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 del C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 8 bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 8 ter) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 8 bis), la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 8 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice

Art. 9) GESTIONE DELLE VERTENZE

L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art. 10) ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO.

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo

di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;

- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipula di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 10 bis) Duplicato attestazione dello stato del rischio

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente, la Società rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria .

Art. 11) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE.

Ai sensi dell'art. 122 comma 3 della Legge 209/2005, in caso di furto totale del veicolo/natante il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità Competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge 209/2005. Il Contraente/Assicurato, ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 12) PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, alla scadenza annuale richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 13) OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società è tenuta a fornire al Contraente le statistiche dei sinistri, entro 30 giorni dalla richiesta del Contraente e/o del Broker, così suddivisi:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

- 1) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante;
- 2) data di apertura della pratica presso la Società;
- 3) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Art. 14) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il broker.

Art. 15) FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, il Foro della sede della Contraente.

Art. 16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

Art. 17) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 18) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A in coobrokeraggio con la Sicurmed SrL della gestione ed esecuzione della presente polizza, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker Marsh SpA s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

SEZIONE II – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

B) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

C) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 del C.C., III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

D) ROTTURA CRISTALLI.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).

Previo presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 700,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

E) PERDITA DELLE CHIAVI.

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

F) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA - TASSA DI PROPRIETA'

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
- b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicoli o quello della sospensione della garanzia RCA;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

G) RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00.

H) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

I) AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEI VALORI

L'Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote"

L) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

M) TRAINO – RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di € 1.000,00 per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

N) CADUTA DI AEROMOBILI O DI ALTRI CORPI VOLANTI

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.

O) GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro / preziosi / titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo.

SEZIONE III CONDIZIONI SPECIALI

FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS".

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **ciclomotori;**
- **motoveicoli;**
- **autovetture.**

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 7 – sezione I, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **ciclomotori;**
- **motoveicoli;**
- **autovetture;**
- **motoveicoli adibiti al trasporto di cose;**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di cose;**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di persone.**

L'Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare di Euro Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. .

FORMULA TARIFFA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **motoveicoli adibiti al trasporto di cose;**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di cose;**
- **autoveicoli adibiti ad uso speciale.**

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nell'art. 7 Sezione 1) vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora nell'attestazione di cui all'art. 10, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipula del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipula di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato messo a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto,

qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

SEZIONE IV RISCHI ACCESSORI

(Garanzie valide solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuale attrezzature inerenti l'uso del veicolo, di cui alle seguenti :

Art. 1) GARANZIE

Art. 1.1 Incendio

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- azione del fulmine.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo.

Art. 1.2 Furto e rapina

- della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione;
- dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati;
- dei danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento;
- dei danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non;
- dei danni alle parti interne del veicolo.

Art. 1.3 Eventi atmosferici e socio-politici

La Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasioni o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.

Art. 1.4 Kasko

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o dalla perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.

Art. 2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- qualora non operante l'Art. 1.3) della presente Sezione: avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere; trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre;
- determinati o agevolati da dolo del conducente, del contraente e/o dell'assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L.gs. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche ed integrazioni;
- verificatisi in occasione di attività illecita del contraente e/o assicurato e/o conducente;
- determinati da vizi di costruzione;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione.

Art. 3) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2) – ESCLUSIONI E RIVALSA della Sezione I, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei seguenti casi:

1. qualora il veicolo sia condotto da persona:

- 1.1. non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;
- 1.2. con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
- 1.3. con patente scaduta per la quale si sia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

2. nel caso di danni causati ai terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, oppure – per i veicoli adibiti a trasporto cose – secondo quanto previsto dall'art. 54 – lettera d) del Nuovo Codice della Strada nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 4) MODALITA' DI DENUCIA DEI SINISTRI

Relativamente alla presente sezione, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società anche per il tramite del Broker entro 15 giorni dalla data da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia, deve contenere, l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e/o data di accadimento del sinistro ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i documenti complementari:

- per le garanzie di cui all'Art. 1.1 , 1.3 e 1.4 – Incendio – Eventi socio-politici ed atmosferici e Kasko.

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

- Per le garanzie di cui all'Art. 1.2 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso copia autentica della denuncia alle Autorità Competenti.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

Art. 5) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO (VALIDA PER TUTTI I VEICOLI)

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Art. 6) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

L'Impresa procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Art. 7) RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 8) RECUPERI

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito all'Art. 7) Riparazione - Sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo

Art. 9) FRANCHIGIE E/SCOPERTI

Le garanzie di cui alla presente sezione IV indicate:

- all'Art. 1.1) Incendio – sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia;
- all'Art. 1.2) Furto, Rapina, Estorsione – sono prestate con applicazione di una franchigia di € 200,00;
- all'Art. 1.3) Eventi Socio-politici ed Atmosferici – sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00;
- all'Art. 4) Kasko – sono prestate con l'applicazione di una franchigia di € 258,00.

SEZIONE V – CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1) MASSIMALI DI RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza dei sottoindicati massimali:

€ 6.000.000,00 per sinistro, con il limite di

€ 6.000.000,00 per danni a persone e di

€ 6.000.000,00 per danni a cose.

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO -PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/04/2009 e scadrà alle ore 24 del 30/04/2012,

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

E' facoltà delle Parti concordare una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione.

Le rate di premio corrisponderanno ai seguenti periodi:

- prima rata dalle ore 24:00 del 30/04/2009 alle ore 24:00 del 30/04/2010;
- seconda rata dalle ore 24:00 del 30/04/2010 alle ore 24:00 del 30/04/2011;
- terza rata dalle ore 24:00 del 30/04/2011 alle ore 24:00 del 30/04/2012.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 del C.C.

Ai fini dell'attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l'attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie.

Art. 3) POLIZZA LIBRO MATRICOLA - REGOLAZIONE PREMIO

L'assicurazione ha per base un Libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipula o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra le date di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Per le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra le date di comunicazione di esclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24:00 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde.

Salvo quanto previsto dall'Art. 11) – Sezione I “Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante”, le esclusioni di veicoli/natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del C.C. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 4 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO/NATANTE.

Il trasferimento della proprietà del veicolo/natante comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo/natante stesso.

Il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Agenzia, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all'Agenzia.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.

Conto vendita

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Premesso :

- che l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto in allegato;
- che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture;
- peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
- numero posti per autobus;
- classe di bonus/malus relativa all'anno 2008 per le autovetture;
- Tariffa fissa: autovetture adibite a trasporto merci.

Ai fini della valutazione dei rischi previsti nel presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo le caratteristiche, l'eventuale valore assicurabile e le garanzie richieste.

Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile.....all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile.....la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

SCHEMA DI QUOTAZIONE

Veicoli assicurati: vedi elenco allegato

A) Responsabilità Civile verso Terzi(Sezione I, Sezione II)

€ 6.000.000,00 per sinistro, con il limite di

€ 6.000.000,00 per danni a persone e di

€ 6.000.000,00 per danni a cose

PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE I)

€..... (.....)

Sezione IV) Rischi accessori

Garanzie Art. 1.1) Incendio, Art. 1.2) Furto, rapina, estorsione, Art. 1.3) Eventi socio-politici ed Atmosferici

Tasso lordo.....% (promille - unico per tutte e tre le garanzie suindicate)

Garanzie valide solo per i veicoli il cui valore viene indicato nella specifica colonna dell'elenco con apposito richiamo alla garanzia.

Sezione IV) Rischi accessori

Garanzia Art. 1.4) Kasko

Tasso lordo.....% (promille)

Garanzia valida solo per i veicoli il cui valore viene indicato nella specifica colonna dell'elenco e con apposito richiamo alla garanzia stessa.

PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE IV)

€..... (.....)

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE (Sezioni I + IV)

€..... (.....)

RIPARTO DI COASSICURAZIONE (eventuale)

LA/LE SOCIETA'

ALLEGATO N. 3 (Elenco Veicoli)
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

Elenco Veicoli COMUNE di MARSALA							
N°	Tipo mezzo	Targa/Telaio	CV/ Q.li/Cil.	Classi di Merito	Massimale unico assicurato	Anno di immatricola zione	Valore Veicolo Garanzia Furto/Incendio
1	FIAT PUNTO	BA276LS	Hp 14	5	€. 6.000.000,00	1999	€. 6500,00
2	PEUGEOT 106	AY525SZ	Hp14	7	€. 6.000.000,00	1988	€. 6000,00
3	PEUGEOT 206 D	BY144WP	Hp 19	11	€. 6.000.000,00	2002	€. 7.000,00
4	FIAT LUPO	BN214HV	Q.LI 15	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2000	€. 7.500,00
5	FIAT LUPO	BA738LR	Q.LI 15	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1998	€. 6.500,00
6	FIAT PUNTO	BC017PW	Hp 14	1	€. 6.000.000,00	1999	€. 7.000,00
7	FIAT PUNTO	AW772JG	Hp 14	1	€. 6.000.000,00	1998	€. 7.500,00
8	FIAT PUNTO	BL005MM	Hp 14	9	€. 6.000.000,00	2000	€. 7.800,00
9	PIAGGIO SI	T.0012224	CIL. 50	5	€. 6.000.000,00	1988	€. 0
10	FIAT PANDA	TP363787	Hp 12	3	€. 6.000.000,00	1991	€. 0
11	FIAT PUNTO	BY985WN	Hp 14	8	€. 6.000.000,00	2002	€. 5.500,00
12	FIORINO	AY407SX	Q.LI 17	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1997	€. 6.000,00
13	FIORINO	AY408SX	Q.LI 17	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1997	€. 6.000,00
14	IVECO	AW215JM	Q.LI 35	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1998	€. 42.000,00
15	IVECO	BL631MP	Q.LI 78	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2000	€. 21.000,00
16	FIAT PUNTO	BL004MM	Hp 14	6	€. 6.000.000,00	2000	€. 7.800,00
17	FIAT BRAVA	AY047TC	Hp 20	7	€. 6.000.000,00	1997	€. 10.000,00
18	FIAT PANDA	TP413968	Hp 12	1	€. 6.000.000,00	1993	€. 1.000,00
19	FIAT PANDA	TP413967	Hp 12	6	€. 6.000.000,00	1993	€. 1.000,00
20	FIAT PANDA	AY410SX	Hp 12	3	€. 6.000.000,00	1997	€. 6.000,00
21	FIAT PANDA	AY412SX	Hp 12	3	€. 6.000.000,00	1997	€. 6.000,00
22	FIAT PANDA	AY411SX	Hp 12	3	€. 6.000.000,00	1997	€. 6.000,00
23	FIAT PANDA	CG960FD	Hp 14	8	€. 6.000.000,00	2006	€. 5.000,00
24	MALAGUTI F12	AM38428	CIL. 125	1	€. 6.000.000,00	1999	€. 1.500,00
25	MALAGUTI F12	AM38429	CIL. 125	1	€. 6.000.000,00	1999	€. 1.500,00
26	ELETTRICO (Motociclo)	T.56002516		1	€. 6.000.000,00	2001	€. 0

27	FIAT 600	BT133WW	Hp 13	8	€ 6.000.000,00	2001	€ 4.000,00
28	FIAT 600	BT134WW	Hp 13	8	€ 6.000.000,00	2001	€ 4.000,00
29	FIAT UNO	TP414015	Hp.13	1	€ 6.000.000,00	1993	€ 1.000,00
30	IVECO S.B.	TP385153	POSTI 55	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1992	€ 18.000,00
31	IVECO S.B.	TP323082	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1988	€ 10.000,00
32	IVECO S.B.	TP321889	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1988	€ 10.000,00
33	IVECO S.B.	TP321891	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1988	€ 10.000,00
34	IVECO S.B.	TP321892	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1988	€ 10.000,00
35	IVECO S.B.	TP385156	POSTI 55	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1992	€ 16.000,00
36	IVECO S.B.	TP321890	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1988	€ 10.000,00
37	IVECO S.B.	TP385155	POSTI 55	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1992	€ 16.000,00
38	IVECO S.B.	TP385159	POSTI 55	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1992	€ 16.000,00
39	IVECO S.B.	TP385158	POSTI 55	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1992	€ 16.000,00
40	CACCIAMALI S.B.	TP321893	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1988	€ 10.000,00
41	CACCIAMALI S.B.	TP323084	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1988	€ 10.000,00
42	CACCIAMALI S.B.	TP385157	POSTI 55	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1992	€ 16.000,00
43	CACCIAMALI S.B.	TP385154	POSTI 55	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1992	€ 16.000,00
44	CACCIAMALI S.B.	TP322049	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1988	€ 10.000,00
45	CACCIAMALI S.B.	TP323083	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1988	€ 10.000,00
46	CACCIAMALI S.B.	AC078JG	POSTI 56	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 20.000,00
47	CACCIAMALI S.B.	AA154VR	POSTI 57	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 25.000,00
48	CACCIAMALI S.B.	AW435JP	POSTI 56	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 20.000,00
49	CACCIAMALI S.B.	AC077JG	POSTI 56	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 20.000,00
50	CACCIAMALI S.B.	AC893JG	POSTI 56	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 20.000,00
51	CACCIAMALI S.B.	AJ765GP	POSTI 41	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 25.000,00
52	CACCIAMALI S.B.	AA149VR	POSTI 57	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 25.000,00
53	CACCIAMALI S.B.	AA151VR	POSTI 57	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 25.000,00
54	CACCIAMALI S.B.	AA150VR	POSTI 57	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 25.000,00
55	CACCIAMALI S.B.	AA152VR	POSTI 57	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 25.000,00
56	CACCIAMALI S.B.	AA148VR	POSTI 57	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 25.000,00
57	CACCIAMALI S.B.	AJ544GN	POSTI 46	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1995	€ 40.000,00
58	CACCIAMALI S.B.	AY338TE	POSTI 60	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1998	€ 60.000,00

59	CACCIAMALI S.B.	AY336TE	POSTI 60	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1998	€. 60.000,00
60	CACCIAMALI S.B.	AY337TE	POSTI 60	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1998	€. 60.000,00
61	FIAT PANDA	TP403639	Hp 13	3	€. 6.000.000,00	1993	€. 3.000,00
62	FIAT TIPO	TP354440	Hp 15	1	€. 6.000.000,00	1990	€. 0
63	FIAT PUNTO	AJ223WZ	Hp. 18	1	€. 6.000.000,00	1996	€. 6.000,00
64	FIAT DOBLO	BP574EW	Q.LI 19	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2001	€. 8.000,00
65	FIAT DOBLO	BP575EW	Q.LI 19	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2001	€. 8.000,00
66	FIAT BRAVA	BG041GH	Hp 19	8	€. 6.000.000,00	1999	€. 7.500,00
67	FIORINO	BA893YT	Q.LI 17	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1998	€. 7.000,00
68	FIORINO	AJ224WZ	Q.LI 15	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1996	€. 6.000,00
69	FURGONO FORD	AY948TA	Q.LI 35	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1997	€. 14.000,00
70	FIAT DUCATO	TP354443	Q.LI 15	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1998	€. 4.000,00
71	AUTOBOTTE	AC847JJ	Q.LI 115	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1995	€. 27.000,00
72	AUTOBOTTE	TP320363	Q.LI 175	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 8.000,00
73	AUTOBOTTE	AC845JJ	Q.LI 180	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1995	€. 35.000,00
74	AUTOBOTTE	AC846JJ	Q.LI 115	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1995	€. 30.000,00
75	AUTOGRU'	AC077JP	Q.LI 250	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1998	€. 50.000,00
76	AUTOSPURGO	BA316LT	Q.LI 74	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1999	€. 55.000,00
77	AUTOSPURGO	TP351437	Q.LI 61.80	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1990	€. 22.000,00
78	PANDA A:rrò	CE634CR	Q.LI 3	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2003	€. 4.500,00
79	PANDA A:rrò	CE635CR	Q.LI 2.80	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2003	€. 4.500,00
80	PANDA A:rrò	CE636CR	Q.LI 3.80	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2003	€. 4.500,00
81	PANDA A:rrò	CE637CR	Q.LI 3	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2003	€. 4.500,00
82	FIAT UNO	TP363786	Hp 12	1	€. 6.000.000,00	1991	€. 0
83	PEUGEOT 106	AY524SZ	Hp. 14	6	€. 6.000.000,00	1998	€. 5.000,00
84	PEUGEOT 106	AY526SZ	Hp 14	6	€. 6.000.000,00	1998	€. 5.000,00
85	PEUGEOT 106	AY527SZ	Hp 14	6	€. 6.000.000,00	1998	€. 5.000,00
86	FIAT TIPO	TP363785	Hp 15	5	€. 6.000.000,00	1991	€. 0
87	PIAGGIO SI	T.0040484	CIL. 50	1	€. 6.000.000,00	1991	€. 0
88	FIAT PANDA	TP279949	Hp 12	3	€. 6.000.000,00	1986	€. 0
89	PEUGEOT MINIBUS	AY523SZ	Posti 9	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1997	€. 13.000,00
90	PEUGEOT 206D	BY144WP	Hp 19	10	€. 6.000.000,00	2002	€. 7.000,00

91	IVECO CACCIAMALI DISABILI	BG516GL	Posti 19	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2000	€. 4.000,00
92	PEUGEOT 206 TD	BP967EV	Hp 20	8	€. 6.000.000,00	2001	€. 8.500,00
93	PEUGEOT 206 TD	BP968EV	Hp 20	8	€. 6.000.000,00	2001	€. 8.500,00
94	PEUGEOT 206 TD	BP969EV	Hp 20	8	€. 6.000.000,00	2001	€. 8.500,00
95	PEUGEOT 206 TD	BP970EV	Hp 20	8	€. 6.000.000,00	2001	€. 8.500,00
96	PEUGEOT MINIBUS BOX	BP874EX	Posti 8	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2001	€. 23.000,00
97	SEAT MARBELLA	AV859DP	Hp 12	5	€. 6.000.000,00	2002	€. 2.500,00
98	SEAT MARBELLA	AV079DG	Hp 12	3	€. 6.000.000,00	2002	€. 2.500,00
99	ALFA 166	BL344PP	Hp 20	7	€. 6.000.000,00	2000	€. 22.000,00
100	LANCIA DELTA	AC142JL	Hp 17	1	€. 6.000.000,00	1996	€. 2.000,00
101	LANCIA DELTA	TP395651	Hp 17	4	€. 6.000.000,00	1998	€. 4.000,00
102	IVECO CACCIAMALI	CA884NT	POSTI 16	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2002	€. 50.000,00
103	LANCIA THESI 2387	CE569CT	CV. 20	1	€. 6.000.000,00	2003	€. 30.000,00
104	FIAT UNO	TP396880	Hp 12	3	€. 6.000.000,00	1998	€. 1.000,00
105	FIAT UNO	TP396893	Hp 12	6	€. 6.000.000,00	1992	€. 1.000,00
106	BMW	AD17258	CC. 650	1	€. 6.000.000,00	2001	€. 4.000,00
107	BMW	AD17259	CC. 650	1	€. 6.000.000,00	2001	€. 4.000,00
108	BMW	AD17260	CC.650	1	€. 6.000.000,00	2001	€. 4.000,00
109	BMW	AD17261	CC.650	1	€. 6.000.000,00	2001	€. 4.000,00
110	PEUGEOT 106	BG406GH	HP 14	8	€. 6.000.000,00	2000	€. 7.000,00
111	PEUGEOT 106	BG407GH	HP 14	8	€. 6.000.000,00	2000	€. 7.000,00
112	PEUGEOT 106	BG408GH	HP 14	8	€. 6.000.000,00	2000	€. 7.000,00
113	PEUGEOT 106	BG409GH	HP 14	8	€. 6.000.000,00	2000	€. 7.000,00
114	PEUGEOT 106	BG947GJ	HP 14	8	€. 6.000.000,00	2000	€. 7.000,00
115	PEUGEOT 206	BG948GJ	HP 15	4	€. 6.000.000,00	2000	€. 8.000,00
116	PEUGEOT 206	BG949GJ	HP 15	1	€. 6.000.000,00	2000	€. 8.000,00
117	PEUGEOT 206	BG950GJ	HP 15	2	€. 6.000.000,00	2000	€. 8.000,00
118	PEUGEOT 206	BG951GJ	HP 15	1	€. 6.000.000,00	2000	€. 8.000,00
119	PEUGEOT 206	BG952GJ	HP 17	1	€. 6.000.000,00	2000	€. 9.000,00
120	PEUGEOT 206	BG953GJ	HP 17	15	€. 6.000.000,00	2000	€. 9.000,00
121	PEUGEOT	AW205JF	Q.LI 13	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1998	€. 25.000,00
122	PEUGEOT	T.0370028834	CIL. 50	1	€. 6.000.000,00	1996	€. 0

123	PEUGEOT	T.0370025324	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
124	PEUGEOT	T.0370025321	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
125	PEUGEOT	T.0370025306	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
126	PEUGEOT	T.0370024882	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
127	PEUGEOT	T.0370024881	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
128	PEUGEOT	T.0370025634	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
129	PEUGEOT	T.0370025642	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
130	PEUGEOT	T.0370025611	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
131	PEUGEOT	T.0370025567	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
132	PEUGEOT	T.0370025554	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
133	PEUGEOT	T.0370025544	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
134	PEUGEOT	T.0370025543	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
135	PEUGEOT	T.0370025540	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
136	PEUGEOT	T.0370025529	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
137	PEUGEOT	T.0370025519	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
138	PEUGEOT	T.0370025517	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
139	PEUGEOT	T.0370025515	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
140	PEUGEOT	T.0370025436	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
141	PEUGEOT	T.0370025395	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
142	PEUGEOT	T.0370025380	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
143	PEUGEOT	T.0370025319	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	1996	€ 0
144	PEUGEOT	BL555PL	Posti 8	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2001	€ 18.000,00
145	PEUGEOT	BC499PW	Q.LI 32	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2001	€ 12.000,00
146	PEUGEOT	BC498PW	Q.LI 22	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2001	€ 8.000,00
147	PEUGEOT	BC153PW	HP. 14	5	€ 6.000.000,00	2001	€ 6.500,00
148	BMW	BF01218	CIL. 652	1	€ 6.000.000,00	2001	€ 5.000,00
149	BMW	BF01219	CIL. 652	1	€ 6.000.000,00	2001	€ 5.000,00
150	BMW	BF01220	CIL. 652	1	€ 6.000.000,00	2001	€ 5.000,00
151	BMW	BF01221	CIL. 652	1	€ 6.000.000,00	2001	€ 5.000,00
152	FIAT 160 A.rrò(uso speciale)	BX624EM	Q.LI 525	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1985	€ 18.000,00
153	MALAGUTI E.	T.56002494	CIL 50	1	€ 6.000.000,00	2001	€ 0
154	MALAGUTI E.	T.56002500	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	2001	€ 0

155	MALAGUTI E.	T.56002488	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	2001	€ 0
156	MALAGUTI E.	T.56002391	CIL. 50	1	€ 6.000.000,00	2001	€ 0
157	FIAT 616	AW204JF	Q.li 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1998	€ 0
158	URBANO IVECO	TP343685	P 57	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1989	€ 18.000,00
159	URBANO IVECO	TP343687	P 57	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1989	€ 18.000,00
160	URBANO IVECO	TP331088	P 116	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1989	€ 18.000,00
161	URBANO IVECO	TP331089	P 116	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1989	€ 18.000,00
162	URBANO IVECO	TP375797	P 106	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1991	€ 48.000,00
163	URBANO IVECO	AC079JG	P 101	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1994	€ 70.000,00
164	FIORINO	AJ297XA	Q.li 6	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1996	€ 5.500,00
165	URBANO IVECO	BF518ME	P 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1999	€ 4.000,00
166	URBANO IVECO	BE743PH	P 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1999	€ 40.000,00
167	URBANO IVECO	BE744PH	P 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1999	€ 40.000,00
168	URBANO IVECO	BF517ME	P 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1999	€ 40.000,00
169	URBANO IVECO	BP806EZ	P 107	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2001	€ 120.000,00
170	URBANO IVECO	BP741EZ	P 94	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2001	€ 140.000,00
171	URBANO IVECO	BP742EZ	P 94	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2001	€ 140.000,00
172	URBANO IVECO	BY905WS	P 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2002	€ 80.000,00
173	URBANO IVECO	CA873YC	P 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2002	€ 40.000,00
174	URBANO IVECO	CA872YC	P 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2002	€ 62.749,52
175	URBANO IVECO	CC231GW	P 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2002	€ 70.200,00
176	CACCIAMALI S.B.	CA475NV	P 37	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2002	€ 40.000,00
177	DUCATO FIAT	TP354443	Q.li 15	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1990	€ 4.000,00
178	FIAT UNO	TP331938	Hp 12	4	€ 6.000.000,00	1989	€ 0
179	MALAGUTI (Elettrico)	T.56002516	*	7	€ 6.000.000,00	2001	€ 0
180	MALAGUTI (Elettrico)	T.56002523	*	7	€ 6.000.000,00	2001	€ 0
181	MALAGUTI (Elettrico)	T.56002232	*	7	€ 6.000.000,00	2001	€ 0
182	MALAGUTI (Elettrico)	T.56002526	*	7	€ 6.000.000,00	2001	€ 0
183	MALAGUTI (Elettrico)	T.56002509	*	7	€ 6.000.000,00	2001	€ 0
184	IVECO	BP402EZ	Q.li 230	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1984	€ 12.000,00
185	FIAT PUNTO	BY985WN	Hp14	8	€ 6.000.000,00	2002	€ 6.000,00
186	FIAT UNO	TP396880	Hp 12	4	€ 6.000.000,00	1992	€ 1.500,00

187	URBANO IVECO	CT231CD	P 35	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2004	80.000,00
188	URBANO IVECO	CT232CD	P 35	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2004	80.000,00
189	PEUGEOT 206	CN990RX	Hp 16	11	€. 6.000.000,00	2005	12.000,00
190	PEUGEOT 206	CN993RX	Hp 16	11	€. 6.000.000,00	2005	12.000,00
191	PEUGEOT 206	CN992RX	Hp 16	17	€. 6.000.000,00	2005	12.000,00
192	PEUGEOT 206	CR991RX	Hp 16	11	€. 6.000.000,00	2005	12.000,00
193	FIAT PANDA	CS539ZA	Hp 13	11	€. 6.000.000,00	2005	12.000,00
194	FIAT PANDA	CS537ZA	Hp 13	11	€. 6.000.000,00	2005	12.000,00
195	FIAT PANDA	CN967RV	Hp 13	10	€. 6.000.000,00	2004	11.000,00
196	FIAT PANDA	CN966RV	Hp 13	13	€. 6.000.000,00	2004	11.000,00
197	FIAT PANDA	CN744RS	HP 13	10	€. 6.000.000,00	2004	11.000,00
198	FIAT PANDA	CN750RS	HP 13	10	€. 6.000.000,00	2004	11.000,00
199	FIAT SEICENTO	CN741RS	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2004	6.000,00
200	FIAT SEICENTO	CN742RS	HP 13	10	€. 6.000.000,00	2004	6.000,00
201	FIAT PANDA	CN746RS	HP 13	10	€. 6.000.000,00	2004	11.000,00
202	FIAT PANDA	CN749RS	HP 13	10	€. 6.000.000,00	2004	11.000,00
203	FIAT DUCATO	CN743RS	Q.li 18	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2004	20.000,00
204	FIAT DOBLO'	CN751RS	Q.li 21	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2004	16.000,00
205	FIAT PANDA	CS750ZA	HP 13	10	€. 6.000.000,00	2004	11.000,00
206	DUCATO	BZ646LX	Q.li 32	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2002	€. 19.000,00
207	FIAT UNO	TP396893	HP 12	10	€. 6.000.000,00	1992	1.500,00
208	FIAT UNO	TP396880	HP 12	10	€. 6.000.000,00	1992	1.500,00
209	FIAT PUNTO	DA532TC	HP 14	10	€. 6.000.000,00	2006	9.000,00
210	MENARINI BUS	CY568RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
211	MENARINI BUS	CY578RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
212	MENARINI BUS	CY569RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
213	MENARINI BUS	CY579RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
214	MENARINI BUS	CY576RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
215	MENARINI BUS	CY572RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
216	MENARINI BUS	CY566RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
217	MENARINI BUS	CY571RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
218	MENARINI BUS	CY577RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00

219	MENARINI BUS	CY567RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
220	MENARINI BUS	CY570RC	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
221	MENARINI BUS	DF049DD	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
222	MENARINI BUS	DF048DD	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
223	MENARINI BUS	DB162MS	P. 116	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€. 2.000,00
224	FIAT G.PUNTO	DF364CZ	HP 14	12	€. 6.000.000,00	2006	€ 9.000,00
225	FIAT G.PUNTO	DF359CZ	HP 14	12	€. 6.000.000,00	2006	€ 9.000,00
226	PEUGEOT	BP969EV	HP 19	7	€. 6.000.000,00	2001	€ 8.000,00
227	FIAT G.PUNTO	DA369TF	HP 14	12	€. 6.000.000,00	2006	€ 9.000,00
228	PEUGEOT	CN992RX	HP 16	10	€. 6.000.000,00	2005	€ 9.000,00
229	PEUGEOT	CJ916ZR	HP 20	11	€. 6.000.000,00	2004	€ 9.000,00
230	FIAT PANDA	CG960FD	HP 14	9	€. 6.000.000,00	2006	€ 8.000,00
231	FIAT G.PUNTO	CY180PZ	HP 15	12	€. 6.000.000,00	2005	€ 8.000,00
232	MOTO HONDA	DB23034	CM3 125	13	€. 6.000.000,00	2007	€ 3.000,00
233	MOTO HONDA	DB23035	CM3 125	13	€. 6.000.000,00	2007	€ 3.000,00
234	AUTOCARRO	DF822DD	Qli 95	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2007	€ 7.000,00
235	FIAT PANDA	DJ799AJ	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2006	€ 10.000,00
236	FIAT PANDA	DJ800AJ	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2006	€ 10.000,00
237	FIAT G.PUNTO	CY892RA	HP 14	12	€. 6.000.000,00	2006	€ 10.000,00
238	MACCHINA OPERATRICE	AVH642	M. O.	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2004	€ 30.000,00
239	AUTOCARRO	AW305XL	Qli 35	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1998	€ 10.000,00
240	AUTOCARRO	AY409SX	Qli	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1997	€ 10.000,00
241	IVECO	BL631MP	Qli 70	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2000	€ 10.000,00
242	PEUGEOT	CN518RS	HP 14	11	€. 6.000.000,00	2004	€ 5.000,00
243	IVECO BUS	TP331087	P. 105	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€ 4.000,00
244	IVECO BUS	TP372633	P. 20	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1990	€ 5.000,00
245	IVECO BUS	TP308490	P. 20	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1988	€ 2.000,00
246	CACCIAMALI S.B.	CG592FK	P. 41	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 10.000,00
247	CACCIAMALI S.B.	AA148VR	P. 41	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 10.000,00
248	IVECO PIACENZA	AA01565	Q.LI 200	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
249	IVECO PIACENZA	AA26969	Q.LI 98	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
250	FUAT HITACHI	ABN112	Q.LI 87	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 30.000,00

251	IVECO GRUETTA	AC077JP	Q.LI 25	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1990	€ 15.000,00
252	SEMIRIMORCHIO	AC34212	QLI 100	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
253	SEMIRIMORCHIO	AC34213	Q.LI 100	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
254	ADAMOLI CAR COMPATTATORE	AC46676	QLI 220	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
255	SIACAS SPAZZATRICE	ADH570	QLI 95	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
256	SIACAS SPAZZATRICE	ADH609	QLI 95	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
257	MAIA INFRE 4x2	ADH650	QLI 62	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
258	ADAMOLI CAR SEMIRIMORCHIO	AE60462	QLI 37	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
259	IVECO SANSAVINI COMPATT.	AJ277XA	QLI 180	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
260	IVECO SANSAVINI COMPA	AJ278XA	QLI 180	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
261	RENAULT V1 COMPAT.	AM455HS	Q.LI 180	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
262	IVECO ANTONELLI GRUETTA	AM481HW	Q.LI 35	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
263	IVECO COMPATTATORE	AW310JN	Q.LI 90	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
264	IVECO COMPATTATORE	AW968JP	QLI 230	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
265	FIAT FIORINO	AY438SW	QLI 15	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
266	IVECO LAVACASSONETTI	AY602TE	QLI 180	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 40.000,00
267	RENAULT COMPATTATORE	BD058YX	QLI 260	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
268	FIAT PANDA	BF141JM	HP 13	10	€. 6.000.000,00	2001	€ 8.000,00
269	IVECO SCARRABILE	BH672JT	QLI 230	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
270	UNIC COMPATTATORE	BP402EZ	QLI 230	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1984	€ 20.000,00
271	FIAT PUNTO	BR711NW	HP 19	10	€. 6.000.000,00	1998	€ 2.000,00
272	IVECO TRATTORE STRADALE	BY357WS	QLI 440	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 50.000,00
273	IVECO MAGIRUS	BY765WS	QLI 220	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 50.000,0
274	EFFEDI GASOLONE	CA558NV	QLI 28	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
275	IVECO COMPATTATORE	CL199NT	QLI 90	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
276	IVECO COMPATTATORE	CL324NX	QLI 260	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
277	IVECO COMPATTATORE	CL325NXT	QLI 260	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
278	GASOLONE DISINFETTANTE	CL690NW	QLI 28	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
279	IVECO EUROCARGO	CL691NW	QLI 100	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
280	FD GASOLONE	CW047NS	QLI 35	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00
281	PIAGGIO PORTER	CW048NS	QLI 35	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 15.000,00
282	IVECO SCARRABILE	DF211DD	QLI 180	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 20.000,00

283	IVECO TRATTORE STRADALE	DF212DD	QLI 440	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 50.000,00
284	ARTICOLATO	DF548DD	QLI 440	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 50.000,00
285	UNIC AUTOBOTTE	TP261662	QLI 170	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 10.000,00
286	IVECO AUTOCARRO	TP262403	QLI 170	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00		€ 10.000,00
287	AUTOBOTTE	TP320365	QLI 175	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1990	€ 10.000,00
288	FIAT AUTOCARRO	TP329420	QLI 67	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1990	€ 5.000,00
289	INNAFFIATRICE	TP338315	QLI 115	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1990	€ 5.000,00
290	IVECO ANTONICELLI	TP344651	QLI 109	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1990	€ 5.000,00
291	IVECO AUTOCARRO	TP371713	QLI 94	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1991	€ 5.000,00
292	FIAT UNO	TP375841	HP 13	10	€. 6.000.000,00	1991	0
293	PENNELLI COMPATTATORE	TP377932	QLI 94	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1991	€ 5.000,00
294	IVECO 120 COMPATTATORE	TP403006	QLI 115	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1995	€ 5.000,00
295	IVECO COMPATT	TP403007	QLI 115	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1995	€ 5.000,00
296	FIORINO	TP403634	QLI 15	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	1995	0
297	FIAT PUNTO	CJ547ZT	CW 55	10	€. 6.000.000,00	2004	€ 5.000,00
298	FIAT G.PUNTO	DN001WN	CW 55	10	€. 6.000.000,00	2008	€ 9.000,000
299	FIAT G.PUNTO	DN003WN	CW 55	10	€. 6.000.000,00	2008	€ 9.000,000
300	FIAT G.PUNTO	DN005WN	CW 55	10	€. 6.000.000,00	2008	€ 9.000,000
301	FIAT G.PUNTO	DJ534DY	CW 55	10	€. 6.000.000,00	2007	€ 9.000,000
302	FIAT G.PUNTO	DA425TC	CW 55	10	€. 6.000.000,00	2007	€ 9.000,000
303	FIAT DOBLO'	DA214TC	QLI 31	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2006	€ 12.000,00
304	FIAT DOBLO'	DF640DF	QLI 31	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2007	€ 12.000,00
305	FIAT 600	DF641DF	HP 13	14	€. 6.000.000,00	2007	€ 5.000,00
306	FIAT DOBLO'	DP198MT	QLI 31	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2004	€ 12.000,00
307	FIAT PANDA	DP199MT	HP 13	14	€. 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
308	FIAT PANDA	DA553TC	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
309	FIAT PANDA	DA554TC	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
310	FIAT PANDA	DA555TC	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
311	FIAT PANDA	DA556TC	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
312	FIAT PANDA	DA557TC	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
313	FIAT PANDA	DA558TC	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
314	FIAT PANDA	DA562TC	HP 13	13	€. 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00

315	FIAT PANDA	DA559TC	HP 13	13	€ 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
316	FIAT PANDA	DA550TC	HP 13	13	€ 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
317	FIAT PANDA	DA551TC	HP 13	13	€ 6.000.000,00	2008	€ 7.000,00
318	IVECO DISABILI	CW461NS	P.16	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2006	€ 50.000,00
319	IVECO DISABILI	CZ211SZ	P.16	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2006	€ 50.000,00
320	PEUGEOT 206	CN522RS	HP 14	10	€ 6.000.000,00	2004	€ 5.000,00
321	FIAT G PUNTO	DA384TF	CW 55	10	€ 6.000.000,00	2006	€ 9.000,00
322	FIAT DOBLO'	DA402TF	Q.LI 15	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2006	€ 12.000,00
323	ISUZU COMPATTATORE	ZA173XP	Q.li 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2007	€ 40.000,00
324	ISUZU COMPATTATORE	ZA174XP	Q.li 35	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2007	€ 40.000,00
325	FIAT	TP213870	P 105	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1978	0
326	FIAT	TP220236	P 105	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	1978	0
327	FIAT GRANDE PUNTO	DT470CC	KW 55	14	€ 6.000.000,00	2008	13.000,00
328	FIAT GRANDE PUNTO	DT471CC	KW 55	14	€ 6.000.000,00	2008	13.000,00
329	FIAT GRANDE PUNTO	DT474CC	KW 55	14	€ 6.000.000,00	2008	13.000,00
330	FIAT PANDA	DT304CC	KW 55	14	€ 6.000.000,00	2008	11.000,00
331	IVECO 35/E4	DM228MW	Q.li 46	Tariffa fissa	€ 6.000.000,00	2008	56.000,00
332	NISSAN R51 C C03	DS378PF	KW126	10	€ 6.000.000,00	2008	34.000,00
333	FIAT GRANDE PUNTO	DS599PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
334	FIAT GRANDE PUNTO	DS598PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
335	FIAT GRANDE PUNTO	DS593PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
336	FIAT GRANDE PUNTO	DS606PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
337	FIAT GRANDE PUNTO	DS605PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
338	FIAT GRANDE PUNTO	DS604PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
339	FIAT GRANDE PUNTO	DS603PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
340	FIAT GRANDE PUNTO	DS602PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
341	FIAT GRANDE PUNTO	DS601PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
342	FIAT GRANDE PUNTO	DS600PE	KW66	14	€ 6.000.000,00	2008	14.000,00
343	FIAT BRAVO	DS597PE	KW 88	14	€ 6.000.000,00	2008	18.000,00
344	FIAT BRAVO	DS596PE	KW 88	14	€ 6.000.000,00	2008	18.000,00
345	FIAT BRAVO	DS595PE	KW 88	14	€ 6.000.000,00	2008	18.000,00
346	FIAT BRAVO	DS594PE	KW 88	14	€ 6.000.000,00	2008	18.000,00

347	BREDAMENARINIBUS M 231/ES C	DM265MW	Posti 59	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2008	200.000,00
348	BREDAMENARINIBUS M 231/ES C	DM266MW	Posti 59	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2008	200.000,00
349	SICAS EUROCLEAN SPAZZAT.	AEF860	M.O.	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2008	130.000,00
350	DAIMLER AG 957 COMPLATER.	DM318MW	Q.li 240	Tariffa fissa	€. 6.000.000,00	2009	240.000,00

N.B. In fase di emissione verranno attribuite le classi di merito e/o i dati effettivamente risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e dalle copie delle carte di circolazione.